

# SVILUPPO RURALE MARCHE 2023-2027



**Regione MARCHE**

**DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE**

**Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale 2023 – 2027**

**Intervento – SRA29 “Pagamento al fine di introdurre e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”**

#### **Obiettivi**

L'agricoltura biologica, nel contesto della strategia di sviluppo rurale, rappresenta un sistema di produzione sostenibile che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola. L'agricoltura biologica contribuisce pertanto a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

#### **Destinatari del bando**

Agricoltori singoli o associati, Enti pubblici gestori di aziende agricole

#### **Annualità**

2026

#### **Dotazione finanziaria assegnata**

La dotazione finanziaria ammonta a €. 64.700.000,00 di spesa pubblica per il triennio di impegno.

#### **Scadenza per la presentazione delle domande**

Presentazione domande entro i termini che verranno stabiliti dall'OP AGEA attraverso le istruzioni operative relative alla campagna 2026 alle quali si rimanda integralmente.

**Responsabile del procedimento**

Responsabile regionale: Sergio Urbini

tel. 071-8063596 – 0721-6303879; [sergio.urbinati@regione.marche.it](mailto:sergio.urbinati@regione.marche.it)

## Sommario

<b>1.</b>	<b>Definizioni.....</b>	3
<b>2.</b>	<b>Obiettivi e finalità .....</b>	4
<b>3.</b>	<b>Ambito territoriale .....</b>	5
<b>4.</b>	<b>Dotazione finanziaria del bando .....</b>	5
<b>5.</b>	<b>Criteri di ammissibilità all'aiuto.....</b>	5
5.1.	<i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti .....</i>	5
5.2.	<i>Altri Criteri di ammissibilità.....</i>	6
<b>6.</b>	<b>Tipologie di intervento: impegni e obblighi collegati all'attuazione dell'intervento .....</b>	7
6.1.	<i>Impegni .....</i>	7
6.2.	<i>Obblighi .....</i>	8
6.3.	<i>Combinazione di impegni e compatibilità con altri interventi del Piano Strategico PAC (PSP) .....</i>	9
6.4.	<i>Variazione delle superfici .....</i>	10
6.5.	<b>Spese ammissibili .....</b>	11
6.6.	<b>Importi ammissibili e percentuali di aiuto.....</b>	11
6.7.	<b>Clausola di revisione .....</b>	13
6.8.	<b>Trasferimento degli impegni.....</b>	13
6.8.1.	<i>Cambio di beneficiario (totale o parziale). Cessione di azienda .....</i>	13
<b>7.</b>	<b>Fase di ammissibilità .....</b>	14
7.1.	<i>Modalità di presentazione delle domande.....</i>	14
7.1.1.	<i>Termini per la presentazione delle domande .....</i>	15
7.1.2.	<i>Modifica Domanda iniziale.....</i>	16
7.1.3.	<i>Comunicazione di ritiro ai sensi ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2022/1173 (ritiro totale) .....</i>	16
7.2.	<b>Istruttoria di ammissibilità .....</b>	17

7.2.1.	<i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	17
7.2.2.	<i>Cause di inammissibilità</i>	18
7.2.3.	<i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	18
7.2.4.	<i>Richiesta di riesame</i>	18
7.2.5.	<i>Completamento istruttoria</i>	19
7.2.6.	<i>Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità</i>	19
7.3.	<b>Erogazione dei premi</b>	19
7.4.	<b>Ricorsi in caso di esclusione e decadenza per il mancato rispetto degli impegni</b>	20
8.	<b>Informativa trattamento dati personali e pubblicità</b>	20

## 1. Definizioni

**ACA:** Agro-Climatico-Ambientali;

**AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche;  
**Agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento 2115/2021;

**AMS:** Sistema di monitoraggio delle superfici, è una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel e Copernicus, gestita da AGEA coordinamento, o altri dati di valore almeno equivalente;

**Condizionalità:** ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR della Regione Marche adotta le regole di condizionalità “rafforzata” previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027;

**CSR:** Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027;

**Domanda di sostegno:** Domanda di partecipazione a un regime di aiuto;

**Domanda di pagamento:** Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento;

**DPI:** Disciplinari di produzione integrata;

**Fascicolo aziendale:** Il fascicolo aziendale è l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all’iscrizione all’Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo

di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale<sup>1</sup>;

**PAN:** Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 ha istituito un "quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**PSP:** Piano Strategico della PAC 2023 2027;

**Richiedente:** soggetto che presenta domanda di sostegno;

**SRA - Impegni** in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione;

**SAU:** Superficie Agricola Utilizzata. Si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo.

Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed inculti;

**SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

**SIGC:** Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

**SOI:** Superficie Oggetto di Impegno. Si riferisce a tutte le superfici indicate nella domanda di sostegno per la richiesta di contributi;

**SQNPI:** Sistema di Qualità Nazionale da Produzione Integrata - per la corresponsione degli aiuti per la misura SRA01 (Produzione Integrata), previsti dall'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115, è necessario che il Beneficiario aderisca al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI);

**VeCi:** Verificabilità e Controllabilità degli Interventi.

## 2. Obiettivi e finalità

L'intervento ha come obiettivo quello di incentivare gli agricoltori a convertire e mantenere l'azienda agricola al metodo di produzione biologico, come definito nel Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dei relativi regolamenti attuativi. Il metodo esclude l'uso di "input chimici" di sintesi (fertilizzanti, prodotti fitosanitari, additivi, ecc.) nella produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti, prevedendo altresì l'adozione di tecniche e processi di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale.

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

Con il presente bando si intende attivare la presentazione delle domande di sostegno (1° anno d'impegno) per l'anno 2026 a valere sull'Intervento SRA29 del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 per le seguenti Azioni:

- SRA 29.1 Azione "Conversione all'agricoltura biologica"
- SRA 29.2 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica"

---

<sup>1</sup> Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootechnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)

L'intervento prevede un periodo di **impegno di durata pari a tre anni**.<sup>2</sup>

Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di due anni nel caso dei seminativi e di tre anni in quello delle colture permanenti.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno e/o pagamento, la stessa potrà ricevere il pagamento dell'Azione 1, per l'intera annualità, solo se il periodo di conversione termina in data successiva al 30/6 dell'anno di impegno a cui si riferisce la domanda.

### 3. Ambito territoriale

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e a tutte le tipologie culturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli<sup>3</sup> e si articola in due azioni:

- **SRA29.1 Azione “Conversione all’agricoltura biologica”**
- **SRA29.2 Azione “Mantenimento dell’agricoltura biologica”**

### 4. Dotazione finanziaria del bando

La dotazione finanziaria complessiva assegnata per il bando dell'annualità 2026 è pari a € 64.700.000,00 di spesa pubblica per il triennio di impegno (01/01/2026-31/12/2028).

### 5. Criteri di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di una delle condizioni richieste, determina l'inammissibilità della domanda.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera o la decadenza totale dell'impegno o l'esclusione annuale con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli interventi con durata pluriennale.

#### 5.1. *Criteri di ammissibilità dei richiedenti*

I richiedenti debbono essere, al momento della presentazione della domanda:

- ✓ **C01** Agricoltori singoli o associati;  
*oppure*
- ✓ **C02** Enti pubblici gestori di aziende agricole.

---

<sup>2</sup> la modifica della durata degli impegni da 5 a 3 anni. I nuovi impegni che iniziano dal 2026 possono, in via eccezionale, avere una durata di 3 anni, in quanto gli obiettivi climatici ed ambientali dell'intervento (riduzione inquinamento, tutela biodiversità, conservazione e miglioramento della fertilità del suolo, ripristino servizi ecosistemici, ecc.), già dal primo anno di adozione del regime di produzione biologico, iniziano a concretizzarsi fino ad essere raggiunti entro il triennio dall'adozione.

<sup>3</sup> L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e a tutte le tipologie culturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli anche nei terreni a riposo<sup>3</sup> modifica proposta dall'ADG nazionale e soggetta a condizione dell'approvazione dell'adeguamento del CSR 2023-2027 della Regione Marche da parte dei competenti organi regionali.

Possono presentare pertanto la domanda gli agricoltori, singoli o associati, ed enti pubblici gestori di aziende agricole in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli “agricoltori in attività”, come disciplinato al punto 4.1.4 del PSP 2023-2027<sup>4</sup>.

## 5.2. *Altri Criteri di ammissibilità*

I pagamenti dell’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” e/o Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115:

- ✓ **C03 Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” devono essere state notificate per la prima volta entro il 30 gennaio del rispettivo anno. Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere presenti in una notifica nello stato di “pubblicata” e devono essere notificati entro il 30 gennaio del rispettivo anno.**
- ✓ **C03BIS Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un titolo di conduzione<sup>5</sup>.**
- ✓ **C04 I beneficiari aderiscono all’intervento con una Superficie Oggetto d’Impegno (SOI) minima pari a 3 ettari rispetto alla SAU totale. La superficie minima può essere ridotta a 0,5 ettari nel caso di serre o tunnel, di colture arboree da frutto (frutta, vite e olivo) o ortive.**

---

<sup>4</sup> L’attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell’agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola. Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) agricoltori che nell’anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro. b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva” o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società risultino iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività; c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri. d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risultino lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. L’iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l’attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d’affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

<sup>5</sup> C03BIS della scheda dell’Intervento SRA29 del CSR Marche 2023/2027. L’applicazione del nuovo criterio è a condizione dell’approvazione dell’adeguamento del CSR 2023-2027 della Regione Marche da parte dei competenti organi regionali. Inoltre l’impegno I03 “Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento” non si applica a condizione dell’approvazione dell’adeguamento del CSR 2023-2027 della Regione Marche da parte dei competenti organi regionali

- ✓ C05 Le superfici che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirate dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) possono accedere esclusivamente all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica".
- ✓ C06 Adesione all'intervento con l'intera SAU delle Unità Tecnico Economiche (UTE) aziendali interessate dall'aiuto con un margine di tolleranza massimo del 3% rispetto all'obbligo di impegno sul totale della UTE.<sup>6</sup>
- ✓ C07 La maggiorazione del pagamento per la superficie a colture foraggere è ammissibile solo in presenza di allevamenti biologici di bovini, ovicaprini ed equidi allevati nella Regione Marche

Per Misure pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione senza soluzione di continuità nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI (superficie oggetto di impegno).

## 6. Tipologie di intervento: impegni e obblighi collegati all'attuazione dell'intervento

### 6.1. *Impegni*

I pagamenti dell'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" e/o Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115:

- ✓ I01 Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.
- ✓ I02 Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno pari a tre anni, dove la singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12);

<sup>6</sup> La modifica al criterio C06 riferita all'adozione della tecnica di coltivazione biologica sull'intera Superficie Agricola Utilizzata (SAU) dell'Unità Tecnico Economica (UTE) interessata dall'aiuto, garantendo la continuità di gestione aziendale con le tecniche biologiche, al di là del fatto che l'azienda aderisca o meno all'intervento SRA29 con tutta la superficie dell'UTE stessa e la modifica al medesimo criterio che mira a rendere possibile la limitazione dell'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate sulla UTE interessata all'aiuto conformemente al Reg. (UE) 2018/848, sono applicabili a condizione dell'approvazione del Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 versione 7.0 e del conseguente dell'adeguamento del CSR 2023-2027 della Regione Marche da parte dei competenti organi regionali.

- ✓ I04 Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno secondo le specificità delle disposizioni attuative regionali.
- ✓ I05 Mantenimento delle tecniche di coltivazione biologica sull'intera SAU delle Unità Tecnico Economiche (UTE) aziendali con un margine di tolleranza massimo del 3% con la possibilità di limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate sulla UTE interessata all'aiuto conformemente al Reg. (UE) 2018/848<sup>7</sup>;

Le superfici eleggibili, oggetto di impegno all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica", devono essere state notificate, per la prima volta, precedentemente all'avvio del periodo di impegno e, comunque, entro il 30 gennaio dell'anno di presentazione domanda, come disposto nel PSP, in adesione al metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi, riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno e/o pagamento, la stessa potrà ricevere il pagamento dell'Azione 1, per l'intera annualità, solo se il periodo di conversione termina in data successiva al 30/6 dell'anno di impegno a cui si riferisce la domanda.

Le superfici eleggibili, oggetto di impegno all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere presenti in una notifica precedentemente all'avvio del periodo di impegno e comunque entro il 30 gennaio dell'anno di presentazione domanda, in adesione al metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di sostegno devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2026 e mantenuti per l'intero periodo d'impegno (3 anni, dal 01/01/2026 al 31/12/2028).

## 6.2. *Obblighi*

I pagamenti sono accordati per un periodo di 3 anni, qualora siano qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

- ✓ **O01** Rispetto delle norme di Condizionalità Rafforzata (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
- ✓ **O02** Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

### *Individuazione degli elementi di base pertinenti*

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
CGO 07	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase
BCAA7	La BCAA 7 prevede una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella, comprese le colture secondarie adeguatamente gestite. Non è ammessa la mono successione dei seguenti cereali perché appartengono allo stesso genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

---

<sup>7</sup> La modifica all'impegno I05 che inserisce il mantenimento delle tecniche di coltivazione biologica sull'intera SAU dell'UTE e la possibilità di limitare il mantenimento dell'impegno alla quota di superficie dell'UTE aziendale investita a colture perenni specializzate, è applicabile a condizione dell'approvazione del Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 versione 7.0 e del conseguente dell'adeguamento del CSR 2023-2027 della Regione Marche da parte dei competenti organi regionali.

	L'impegno I01 Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica su tutta la SAU oggetto di impegno per tutta la durata del periodo di impegno va oltre la BCAA7 in quanto il metodo biologico prevede l'attuazione di schemi di rotazione più complessi rispetto al solo cambio di genere botanico previsto dalla BCAA7
--	--

Inoltre deve essere rispettato quanto previsto dalle seguenti norme nazionali obbligatorie pertinenti:

- Requisiti minimi in materia di Fertilizzanti (RM FERT)

L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitriti, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici agricole, comprendendo quindi le ZVN e le ZO.

L'impegno I01 va oltre il requisito, in quanto la quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica all'impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.

- SMR07 (Criteri Gestione Obbligatorio 7)

L'impegno I01 va oltre il SMR7 che prevede l'uso di prodotti fitosanitari secondo le normative vigenti, in quanto vieta del tutto l'impiego di prodotti fitosanitari di sintesi chimica e limita, l'impiego di prodotti a quelli ammessi dal Regolamento (UE) n. 2018/848.

- GAEC07 (Buone Condizioni Agronomiche Ambientali 7)

La BCAA 7 prevede una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella, comprese le colture secondarie adeguatamente gestite. Non è ammessa la mono successione dei seguenti cereali perché appartengono allo stesso genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

L'impegno I01 Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica su tutta la SAU oggetto di impegno per tutta la durata del periodo di impegno va oltre la BCAA7 in quanto il metodo biologico prevede l'attuazione di schemi di rotazione più complessi rispetto al solo cambio di genere botanico previsto dalla BCAA7

### 6.3. *Combinazione di impegni e compatibilità con altri interventi del Piano Strategico PAC (PSP)*

#### Cumulabilità di impegni

Al fine di migliorare la performance ambientale è consentito cumulare, nella stessa superficie, gli impegni della SRA 29 con quelli stabiliti nei seguenti interventi agro-climatico-ambientali:

- SRA03 - tecniche lavorazione ridotta suoli;
- SRA06 - cover crops;
- SRA08 - gestione prati e pascoli permanenti;
- SRA15 - agricoltori custodi agribiodiversità

## **OCM – Organizzazioni comuni dei mercati**

Le superfici oggetto di aiuto in SRA 29 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell’ambito dell’intervento settoriale di Produzione integrata, Produzione Biologica all’interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di Produzione Biologica finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell’intervento di Produzione Biologica a titolo di intervento settoriale o, in alternativa, con l’intervento SRA29 dello sviluppo rurale.

I soci delle OP/AOP che non beneficiano del sostegno a valere dell’intervento OP/AOP possono accedere al sostegno per le colture trattate dalle OP/AOP nell’ambito dell’intervento SRA29.

I criteri di demarcazione e le procedure per evitare il rischio di doppio finanziamento tra interventi settoriali previsti dal reg. UE 2115/2021 e interventi sviluppo rurale del CSR Marche 2023-27 sono riportati al par. 6.1.6 “Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento” del CSR Marche.

Per il settore vino, al fine di evitare il rischio del doppio finanziamento tra la vendemmia verde e SRA29-pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, il beneficiario che presenta la domanda di vendemmia verde non può ricevere, nella stessa annualità, il pagamento dell’intervento biologico (SRA 29) o altre misure di sostegno che possano determinare doppio finanziamento. L’esclusione sarà garantita nell’ambito dei controlli eseguiti in fase istruttoria su SIAN.

In caso di adesione alla vendemmia verde non viene corrisposto il premio SRA29 sulla vite.

Tale demarcazione è finalizzata ad evitare il rischio di doppio finanziamento

## **Ecoschemi**

L’intervento SRA29 è cumulabile con gli eco-schemi, pertanto non verrà applicata alcuna decurtazione del premio per chi aderisce contemporaneamente agli Ecoschemi della PAC.

### **6.4. *Variazione delle superfici***

#### **A. Diminuzione delle superfici**

L’intervento è soggetto al **mantenimento per tutto il periodo di impegno** della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.

Nell’anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.

Se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d’impegno è superiore al 20%, l’impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:

- Le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
- Le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

#### **B. Aumento delle superfici**

L'aumento dell'impegno (SOI o capi/UBA/alveari/numero di piante) è possibile entro un limite massimo del 50% rispetto al valore della domanda di sostegno, in ogni caso, l'impegno riguardante le nuove entità oggetto di sostegno (SOI o capi/UBA/alveari/numero di piante), termina nello stesso anno della scadenza naturale dell'impegno originario (domanda di sostegno iniziale).

### **6.5. Spese ammissibili**

È riconosciuto un contributo annuale per ettaro di superficie a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione

### **6.6. Importi ammissibili e percentuali di aiuto**

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno. Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tecniche di produzione abituali e gli effetti degli impegni proposti.

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Nel caso di risorse finanziarie non sufficienti a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 40% in linea con quanto riportato al par. 4.7.3 del PSP.

#### **Premi Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica”**

Coltura	Premio €/Ha
Seminativi	310,00
Ortive	620,00
Foraggere	100,00
Foraggere Bovini Bio	330,00
Foraggere Ovini Caprini Bio	230,00
Foraggere Equidi Bio	230,00
Fruttiferi	920,00
Olivo	750,00

Castagno	300,00
Vite	800,00
Leguminose	310,00

### Premi Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica”

Coltura	Premio €/Ha
Seminativi	300,00
Ortive	600,00
Foraggere	100,00
Foraggere Ovini Caprini Bio	220,00
Foraggere Equidi Bio	210,00
Foraggere Bovini Bio	300,00
Fruttiferi	900,00
Olivo	720,00
Castagno	270,00
Vite	780,00
Leguminose	300,00

Per le superfici finalizzate all’alimentazione animale, si prevede una maggiorazione del pagamento solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici, nel rispetto della demarcazione con altri strumenti che finanziano le aziende biologiche.

In caso di maggiorazione del pagamento, il rapporto UBA biologiche e superficie agricola utilizzata aziendale deve essere ≤ 2, così come previsto dall’Allegato II del Regolamento 2018/848.

Il rapporto minimo tra UBA biologiche e SAU foraggere a premio zootecnia è pari 0,5 UBA/ettaro.

L’UBA/ettaro è calcolato su SAU foraggiera a premio zootecnia.

La maggiorazione del pagamento per la superficie a colture foraggere è ammissibile solo in presenza di allevamenti biologici di bovini, ovicaprini ed equidi allevati nella Regione Marche14.

Nell’allegato 1 al presente bando sono descritte, le associazioni codici prodotto della matrice Agea del 18.07.2025 Versione 4.4 alle colture (Seminativi – Ortive – Foraggere Ovini Caprini Bio - Foraggere

Equidi Bio - Foraggere Bovini Bio – Fruttiferi – Olivo - Castagno – Vite – Leguminose) e conseguentemente ai relativi premi €/Ha.

Al fine di garantire un costante rispetto degli impegni e scongiurare il rischio del doppio finanziamento per i beneficiari che, nell'ambito della misura 11 del PSR 2014-2022, terminano gli impegni assunti il 14 maggio 2026, fermo restando il completamento del periodo d'impegno assunto, possono assumere nuovi impegni a valere sull'intervento SRA29 della programmazione 2023/2027 senza che vi sia un'interruzione degli impegni assunti sulla programmazione precedente.

In tal caso il pagamento della prima annualità di impegno (inizio impegno primo gennaio 2026), è erogato proporzionalmente al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione. Pertanto nel caso in cui nello stesso anno venga presentata una domanda a valere del presente intervento e contemporaneamente sia presente una domanda per gli stessi impegni e stesse superfici a valere delle precedenti programmazioni (per i beneficiari che hanno aderito al Bando 2025 Misura 11.2), l'AdG regionale provvederà ad una riduzione pro rata dei premi del CSR Marche per i mesi di sovrapposizione (01/01/2026 – 14/05/2026).

## Criteri di selezione

Non sono previsti Criteri di selezione per il presente intervento.

## 6.7. Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento “Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” nel settore agricolo e forestale. Ciò al fine di garantire che l'intervento venga adeguato, a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'art. 70 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Nel caso in cui il beneficiario non accetti tale adeguamento, gli impegni assunti dal beneficiario cessano senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

## 6.8. Trasferimento degli impegni

### 6.8.1. Cambio di beneficiario (totale o parziale). Cessione di azienda.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

## 7. Fase di ammissibilità

### 7.1. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di sostegno/pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con il presente intervento, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Per facilitare l'accesso delle aziende ai benefici comunitari, attraverso il successivo iter di controllo e pagamento delle domande, nella fase di compilazione della domanda vengono introdotti alcuni controlli di base al fine di segnalare all'utente le eventuali incongruenze che nella successiva fase istruttoria potrebbero determinare la non ammissibilità della domanda o l'applicazione di riduzioni.

Il sostegno è corrisposto, per i soggetti beneficiari che si impegnino a rispettare quanto previsto dall'intervento a decorrere dal **1° gennaio 2026** (termine fissato di decorrenza dell'impegno) e per tutto il periodo d'impegno così come previsto dall'articolo **6.1** del presente bando.

La componente anagrafica e territoriale, presente nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di pagamento. Ne consegue che, in conformità con l'Art. 3, la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta dell'aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2026, devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale dalla decorrenza dell'impegno ossia dal 1° gennaio 2026.

Per la tenuta, costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda a quanto riportato nelle Istruzioni Operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 26 del 18 marzo 2024 “Gestione del fascicolo Aziendale Campagna 2024” e ss.mm.ii.

I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda unificata per l'anno 2026 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda.

Le tipologie di titoli di conduzione ammesse per dimostrare che il terreno è a disposizione del beneficiario, con relativa documentazione richiesta, sono riportate nelle Istruzioni Operative n.26 del 18 marzo 2024 e s.m.i..

La presentazione della domanda che per il primo anno (per gli impegni pluriennali) è contestualmente una domanda di sostegno e pagamento. Per le annualità successive alla prima le procedure di presentazione delle domande di pagamento saranno definite con apposito atto una volta che verranno adottate da Agea OP con le Istruzioni Operative.

Per le modalità di predisposizione della domanda Unificata è necessario far riferimento alle istruzioni operative relative alla campagna 2026 emanate dall'organismo pagatore Agea.

La compilazione del Piano di Coltivazione in modalità grafica (PCG) è propedeutica alla predisposizione della domanda unificata.

Sulla base del PCG compilato dall'azienda, il sistema guida l'azienda stessa nelle richieste di aiuto che confluiranno nel modello di domanda unificata, sulla base delle seguenti informazioni:

- rilevazioni AMS disponibili,
- matrici prodotto/intervento pagamenti diretti e Sviluppo rurale,
- matrici compatibilità impegni/interventi Sviluppo rurale,
- impegni già assunti dall'azienda nello Sviluppo rurale e nella domanda unica.

Gli elementi da indicare nella domanda unificata sono quelli previsti dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e smi, in conformità agli articoli 3 - 9 del Reg. (UE) n. 2022/1173, dalle circolari Agea prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 e n. 21371 del 14 marzo 2024 e ss.mm.ii.

Per lo Sviluppo rurale, ai fini della richiesta degli aiuti per gli interventi di cui al titolo III, capo IV, articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115, la domanda unificata prevede l'utilizzo di set informativi definiti dalla Regione in maniera propedeutica relativi a:

- predisposizione bandi, durata impegni e finalità di domanda;
- associazione prodotti/unit amount per ciascun intervento;
- associazione titoli di conduzione/intervento;
- associazione forma giuridica/intervento;
- combinazione e compatibilità tra interventi;
- combinazione e compatibilità tra operazioni;
- definizione regole di demarcazione tra SR e DU, OCM e vendemmia verde;
- regole di sovrapposizione con misure PSR PAC 2014-2022.

#### *7.1.1. Termini per la presentazione delle domande*

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2026 sono quelli che verranno impartiti dall'OP AGEA attraverso le relative istruzioni operative alle quali si rimanda integralmente e che verranno opportunamente rese note con apposite circolari.

Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

Nel quadro A della domanda è indispensabile indicare la tipologia di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. domanda iniziale
2. domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 (artt, 70 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115)

3. domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - Sistema di monitoraggio delle superfici (Art. 71 del Reg. (UE) 2021/2115)
4. domanda di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 (ritiro parziale/totale)
5. comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 - Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali.

#### *7.1.2. Modifica Domanda iniziale*

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo “in sostituzione della domanda”. Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale più domande di modifica, si considera valida l’ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l’ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Le variazioni dell'articolo 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- o modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio;
- o modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;
- o cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- o riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- o aggiornamento della consistenza zootechnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni nazionali e regionali in materia – i beneficiari possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno nei limiti e alle condizioni previsti al paragrafo 4.7.3-5) Interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali del PSP 2023-2027.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett.a) e lett c) del Reg. (Ue) n. 2022/1173 e delle comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del Reg. (Ue) 2021/2116 saranno definiti dall'OP AGEA attraverso le relative istruzioni operative alle quali si rimanda integralmente e che verranno opportunamente rese note con apposite circolari.

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati

#### *7.1.3. Comunicazione di ritiro ai sensi ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2022/1173 (ritiro totale)*

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

È possibile, a questo scopo, presentare presso la Regione una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata. L'autorità competente (Regione) esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità riscontrate sulle domande.

## 7.2. Istruttoria di ammissibilità

### 7.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del SIGC, dell'Organismo Pagatore (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA/OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa, nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 180 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione su SIAR delle domande di cui all'articolo 3 del Reg. (Ue) 2021/2116 (comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali) i cui termini saranno definiti a seguito delle disposizioni emanate con specifico Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

#### Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
  - o controllo di esistenza della superficie dichiarata;
  - o individuazione grafica della particella identificata da un punto di vista censuario;
  - o controllo di congruenza della superficie grafica rispetto alla superficie condotta dichiarata;
- verifica della rappresentazione grafica della particella e dei corrispondenti tematismi di uso del suolo sulla banca dati grafica del SIGC:
  - o individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l'utilizzo rilevato mediante i diversi macroutilizzi;
  - o individuazione grafica delle sovrapposizioni tra le superfici condotte rispetto alla superficie elegibile per i diversi macroutilizzi;
- verifica della disponibilità delle superfici aziendali **nel periodo di impegno**;
- verifica della continuità della conduzione e di registrazione dei contratti;
- **controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica.**
- verifica della consistenza zootechnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inherente il codice IBAN;
- verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno rispetto alla domanda di sostegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno;
- controlli specifici previsti per la misura.

Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti sull'applicazione VeCi (Verificabilità e Controllabilità degli Interventi).

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, e regionale per la programmazione 2023-2027.

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

#### **Sistema di monitoraggio delle superfici**

Il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), è una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel e Copernicus, gestita da AGEA coordinamento, o altri dati di valore almeno equivalente.

**L' intervento dello Sviluppo Rurale SRA29 - è sottoposto a AMS.**

#### *7.2.2. Cause di inammissibilità*

Di seguito alcune delle principali cause di inammissibilità delle domande, che saranno meglio dettagliate nel bando.

Non sono ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi le condizioni di cui al paragr. 5.1;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione;
- per le quali il richiedente non ha ottemperato alla richiesta di certificazione della produzione integrata, secondo le modalità previste dal SQNPI;

#### *7.2.3. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente*

Nel caso di inammissibilità della domanda, totale o parziale, si provvederà all'invio al richiedente tramite PEC della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine di 10 giorni entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

I termini sopra indicati decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, sempre attivo ed aggiornato, per gli agricoltori che intendono partecipare al presente bando è obbligatoria ai sensi del Decreto-legge 179/2012 convertito con Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009. Le comunicazioni sono inviate pertanto all'indirizzo PEC indicato nel Fascicolo Aziendale (cfr. Definizioni).

#### *7.2.4. Richiesta di riesame*

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può richiedere tramite PEC il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM), attraverso la presentazione di memorie scritte.

La richiesta sarà esaminata dal Comitato di Coordinamento di Misura (CCM), entro i termini previsti per la conclusione del procedimento regionale. Per le domande risultate inammissibili, totalmente o parzialmente, il relativo provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente competente, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

#### *7.2.5. Completamento istruttoria*

Il responsabile regionale dell'intervento predispone gli elenchi regionali, una volta ricevuti gli elenchi provinciali entro il termine del procedimento.

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente competente.

#### *7.2.6. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità*

Il decreto di approvazione dell'elenco è pubblicato sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi della DGR n.573/16 e della DGR 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nel sito istituzionale [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca) nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di legge:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Il decreto viene trasmesso a mezzo PEC all'interessato. I termini sopra indicati decorrono dalla ricezione del decreto o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

### **7.3. Erogazione dei premi**

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione Marche, sia in caso di pagamento totale del premio richiesto che in caso di pagamento parziale.

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario con la presentazione della domanda; **gli impegni decorrono dalla data 01/01/2026.**

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche al BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il pagamento dell'aiuto da parte dell'Organismo Pagatore AGEA nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

In caso di inammissibilità totale o parziale del pagamento dell'aiuto, la Regione Marche adotta il relativo provvedimento che viene comunicato tramite PEC all'interessato.

I termini per il ricorso al giudice competente decorrono dalla ricezione del decreto o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

#### **7.4. Ricorsi in caso di esclusione e decadenza per il mancato rispetto degli impegni**

L'avvio delle procedure previste con il presente bando avviene, in assenza della definizione e adozione delle disposizioni di attuazione delle norme comunitarie e nazionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR, integrate da specifiche disposizioni riguardanti gli elementi di controllo introdotti nel sistema "Verificabilità e Controllabilità degli Interventi" presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.

In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali ed in particolare quelle di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Avverso i provvedimenti di decadenza, riduzioni e penalizzazioni determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

### **8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità**

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it)

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del CSR 2023-27(Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Delibera Amministrativa n. 54 del 01/08/2023.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a luglio 2024 (REG\_INT: nr. 3985 del 31/07/2024).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale in qualità di Autorità di Gestione del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.